

Inps e visite di controllo ambulatoriali

*L' INPS, con il **Messaggio n. 2587 del 9 Giugno 2016**, ha fornito chiarimenti sulla gestione delle visite mediche di controllo ambulatoriali: sia nei casi in cui la richiesta sia espressa direttamente sul certificato medico si quando si tratti di visita successiva ad una assenza al controllo domiciliare.*

L'Istituto ha specificato che , per quanto riguarda la notifica al lavoratore della convocazione alla visita ambulatoriale, l'invito, che deve sempre essere compatibile con lo stato di salute del lavoratore, può essere effettuato a mezzo pec o raccomandata.

.....

L'INPS, con il messaggio in oggetto , ha fornito alcuni chiarimenti riguardo le visite mediche di controllo ambulatoriali effettuate nei confronti dei lavoratori assenti per malattia.

Si tratta della procedura posta in essere nei casi in cui il lavoratore non risulta presente presso il proprio domicilio di reperibilità in occasione dell'accesso del medico di controllo.

Ricordiamo, in premessa, brevemente che le fasce di reperibilità del lavoratore comprendono tutti i giorni, lavorativi e non, compresi nel periodo di assenza per malattia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

- *Sono esentati dal rispetto dell'obbligo di reperibilità in tali fasce orarie lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita o connessi ad una invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67% (vedi la Circolare Inps n. 95 del 7 Giugno 2016, della quale Vi abbiamo dato notizia lo scorso 8 Giugno)*

Previsione normativa

La visita di controllo medico-legale è lo strumento attraverso il quale l'Istituto verifica l'effettiva sussistenza dell'incapacità lavorativa del lavoratore interessato. La legge prevede che, a seguito di una successiva visita ambulatoriale, non sia applicata la sanzione prevista in caso di assenza domiciliare non giustificata.

L'Istituto fa poi riferimento ai casi in cui siano necessarie "particolari verifiche sanitarie e/o amministrative" a fronte delle quali l'Inps può disporre direttamente visite ambulatoriali, avvalendosi dei propri medici: qualora i controlli siano stati richiesti per specifiche

espresse esigenze dal datore di lavoro, è necessaria una preventiva valutazione da parte dell'Istituto volta a verificare l'opportunità di convocare direttamente il lavoratore a visita ambulatoriale.

In particolare, qualora nel certificato medico non sia esplicitamente richiesta una Visita Medica di Controllo Ambulatoriale, è opportuno accertare in via preliminare la reale possibilità per il lavoratore di spostarsi dal proprio domicilio, in relazione al proprio stato di salute.

Le modalità di notifica previste nel messaggio

Nel messaggio si chiariscono le modalità con le quali l'Istituto deve notificare al lavoratore l'avviso di convocazione a visita ambulatoriale qualora non sia stato possibile reperirlo presso il domicilio.

Al riguardo il medico può:

- consegnare il modello VMCD/Ricevuta COD SR.149) a terzi;
- depositare l'invito a visita ambulatoriale nella cassetta delle lettere presso il domicilio del lavoratore; in quest'ultimo caso, se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, l'Istituto, non può sanzionare quest'ultima come assenza, ma deve invece procedere con l'invio di nuovo invito, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. E' altresì possibile utilizzare l'indirizzo di PEC dell'assicurato, avendo cura, in tal caso, di verificare l'avvenuta ricezione e conoscenza della comunicazione da parte del destinatario stesso.